

CONVENZIONE QUADRO

tra

l'Università degli studi di Messina (di seguito anche “Università” o “UniMe”), codice fiscale 80004070837 e partita iva n. 00724160833, con sede legale a Messina in Piazza Pugliatti 1, pec: protocollo@pec.unime.it rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (Svizzera) l'11 marzo 1972,

e

La **Società FINCANTIERI S.p.A.**, con sede legale in Trieste, Via Genova n. 1, 34121, iscritta nel Registro delle Imprese Venezia Giulia con numero e codice fiscale 00397130584, partita iva n. 00629440322, capitale sociale di Euro 862.980.725,70 interamente versato, pec: fincantieri@pec.fincantieri.it (di seguito anche “Fincantieri”) rappresentata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Giuseppe Bono, nato a Pizzoni (VV) il 23 aprile 1944

(qui di seguito denominate singolarmente anche “**Parte**” e congiuntamente anche “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- a) UniMe ha predisposto ed implementato la propria offerta formativa relativa ai corsi di laurea in Ingegneria elettronica, Ingegneria delle tecnologie industriali ed Ingegneria navale e intende favorire lo sviluppo della ricerca e del trasferimento tecnologico nei settori di riferimento.
- b) L'implementazione dell'offerta formativa ed il programmato sviluppo della ricerca nei settori caratterizzanti i sopra elencati corsi di laurea tiene conto delle enormi risorse naturali derivanti dal contesto geografico nel quale opera UniMe;
- c) La valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con grandi partner industriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;
- d) In particolare, ai sensi dell'Art. 4, comma 3, dello Statuto di UniMe “*l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a*

società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo”;

e) FINCANTIERI è azienda leader mondiale nella progettazione e realizzazione di tutte le tipologie di mezzi navali a elevata complessità;

f) UniMe e FINCANTIERI, entrambe aderenti al distretto NAVTEC, al fine di perseguire al meglio l'espletamento delle proprie attività per una parte di ricerca, formative e divulgative e per altra parte di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie sono interessati a stipulare la presente convenzione così da avviare tra loro, pur nel comune rispetto della reciproca autonomia, alcune collaborazioni che consentano lo svolgimento di attività congiunte, la implementazione di comuni progetti di ricerca ed innovazione tecnologica;

g) obiettivo congiunto dell'Università e di FINCANTIERI è il consolidamento di tali collaborazioni principalmente nei seguenti ambiti:

- Sistemi di abbattimento emissioni a bordo nave: visione generale degli strumenti disponibili, benefici e costi;
- Batterie/celle: stato dell'arte, evoluzioni tecnologiche e trend di mercato;
- Batterie: modello di simulazione per impatti sulle performance della nave;
- Efficienza energetica a bordo navi: modello di simulazione e valorizzazione impatti;
- *Cold Ironing*: valorizzazione degli impatti per gli stakeholder e definizione di un modello di business sostenibile;
- *Fuell Cell*: stato dell'arte ed evoluzione tecnologica prevista;
- Sviluppo tecnologico della rete infrastrutturale dell'idrogeno.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1

Premesse

1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro (di seguito la “**Convenzione quadro**”).

ART.2

Finalità

1. Le Parti convengono che potranno essere intraprese iniziative congiunte, anche con il coinvolgimento delle società del Gruppo Fincantieri, con le seguenti finalità:

- a) svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui operano, e in particolare negli ambiti citati in premessa, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze e possibilità di applicazione di carattere innovativo e di interesse industriale, prevedendo anche la possibilità di scambio di ricercatori e tecnici, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente;
- b) formare risorse di elevata qualificazione, in particolare nei settori tecnico-scientifici citati in premessa.

2. Il perseguimento delle succitate finalità potrà avvenire attraverso:

- a) l'attivazione di premi, borse di studio, tesi di laurea, seminari specialistici, tirocini, e altre iniziative di orientamento formativo, dottorati di ricerca, corsi di master di primo e secondo livello, corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale di lavoratori già impegnati o da reintrodurre in attività produttive, interventi per favorire l'inserimento nel mondo professionale, nel rispetto della vigente normativa;
- b) la promozione ed attivazione di progetti ed azioni per l'uso, nei processi formativi, di nuove tecnologie di comunicazione;
- c) la partecipazione congiunta e/o con terzi alla promozione e allo svolgimento di programmi nei settori della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico in ambito sia nazionale sia internazionale;
- d) la stipula di contratti di ricerca ed accordi aventi ad oggetto assegni di ricerca su specifici temi;
- e) la creazione di laboratori congiunti;
- f) la partecipazione congiunta a *spin-off*, con promozione dell'imprenditoria di giovani neolaureati/dottori di ricerca.

ART. 3

Convenzioni e contratti operativi

1. Le Parti concordano che, per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse nel precedente art. 2, potranno essere stipulate, tra le strutture dell'Università e Fincantieri e/o le società del Gruppo Fincantieri, apposite convenzioni e

contratti operativi (di seguito anche le “**Convenzioni Operative**” o la “**Convenzione Operativa**”) con specifiche modalità di attuazione concordate tra i Referenti (come di seguito definiti) e le strutture coinvolte, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Le Convenzioni Operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

ART.4

Oneri economici

1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nelle singole Convenzioni Operative di cui al precedente art. 3, che individueranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

ART. 5

Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comune verificandone periodicamente la realizzazione (di seguito il “**Referente**” o i “**Referenti**”).

2. Referente per l'Università è il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea o un suo delegato;

Referente per il Gruppo Fincantieri è

I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e Fincantieri ogni costo e spesa relativi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.

3. Le Parti, ognuna per il tramite del proprio Referente o di soggetti designati dallo stesso, effettueranno incontri periodici, allo scopo di mantenere un costante flusso informativo e di scambio sull'attività didattica e scientifica, onde attivare le più opportune sinergie che consentano di migliorare le conoscenze di entrambe le Parti nei rispettivi ambiti e in quelli di comune interesse. Nel corso di tali incontri saranno opportunamente messi a fuoco i risul-

tati raggiunti e gli ulteriori possibili sviluppi della collaborazione, non limitandosi solo agli aspetti scientifico/culturali, ma discutendo anche le possibili ricadute applicative sul versante industriale e le appropriate modalità di impiego.

ART. 6

Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che le Parti, ciascuna per quanto di ragione, assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto delle singole Convenzioni Operative.
2. Ciascuna Parte, prima di consentire l'accesso alle proprie strutture nonché l'utilizzo di proprie attrezzature ai rispettivi dipendenti, collaboratori e stagisti incaricati dello svolgimento delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito il "**Personale**"), nonché agli studenti, borsisti e dottorandi dell'Università coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito gli "**Studenti**"), , definirà con l'altra Parte le modalità di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanitarie.
3. Ciascuna Parte si impegna a fornire al Personale dell'altra Parte e agli Studenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di propria pertinenza in cui tale Personale e tali Studenti siano destinati a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività previste dalle singole Convenzioni Operative.
4. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è eventualmente prevista la sorveglianza sanitaria.
5. L'accesso e la presenza del Personale dell'Università e degli Studenti all'interno dei locali e pertinenze di Fincantieri saranno regolate anche dalle disposizioni contenute nel documento denominato "*Norme per le imprese che operano all'interno delle Unità sociali Fincantieri*", disponibile sul sito internet www.fincantieri.com, che con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro l'Università dichiara di conoscere e accettare integralmente. L'accesso e la presenza del Personale di Fincantieri all'interno dei locali e pertinenze

dell'Università sarà regolato, a sua volta, dalle disposizioni vigenti all'interno dell'Ateneo.

ART. 7

Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione quadro dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto nelle comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività; il tutto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle singole Convenzioni Operative, il presente articolo disciplina:

a. i diritti di proprietà intellettuale detenuti o sviluppati prima dell'avvio delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito i “**Diritti Background**”);

b. i diritti di proprietà intellettuale dei risultati oggetto della collaborazione (comprendendo qualunque lavoro eseguito, dato o risultato ottenuto dal Personale dell'Università e/o dagli Studenti) tutelabili o meno, ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale (di seguito i “**Risultati**”).

3. L'Università si impegna a concedere a Fincantieri, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo, trasferibile e sub-licenziabile di utilizzare i propri “Diritti Background”, per produrre, utilizzare, vendere, offrire in vendita, pubblicizzare, importare, esportare e distribuire in tutto il mondo i Risultati e solo nella misura in cui i Diritti Background siano incorporati nei Risultati ovvero questi ultimi siano dipendenti, anche solo in parte, dai Diritti Background; in tale contesto le Parti provvederanno a formalizzare uno specifico accordo nel quale individueranno i contenuti dei Diritti Background riconosciuti a Fincantieri tenendo conto degli specifici Risultati raggiunti. Analogamente, Fincantieri riconosce all'Università il diritto non esclusivo di utilizzare i propri “Diritti Background”, per finalità di ricerca, docenza e altri utilizzi, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo punto 5 del presente articolo e solo nella misura in cui i Diritti Background siano incorporati nei Risultati ovvero questi ultimi siano dipendenti, anche solo in parte, dai Diritti Background; in tale contesto le Parti provvederanno a formalizzare uno specifico accordo nel quale individueranno i contenuti dei Di-

ritti Background riconosciuti all'Università tenendo conto degli specifici Risultati raggiunti. Resta inteso che, nel caso in cui i Diritti di Background delle Parti fossero, in tutto o in parte, soggetti a limitazioni derivanti da impegni di riservatezza assunti dalle stesse nei confronti di terzi, le Parti si impegnano a dare evidenza di tale circostanza, prima di utilizzare gli stessi nell'ambito delle attività previste dalla specifica Convenzione Operativa, e a procurarsi le autorizzazioni necessarie per rimuovere dette limitazioni.

4. Le Parti, tenuto conto che dall'attuazione della presente Convenzione quadro potrebbero derivare dei Risultati, convengono che i Risultati e la proprietà intellettuale connessa, fatto salvo quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 del presente articolo, saranno di proprietà congiunta e paritaria tra le stesse, salvo espressa rispettiva rinuncia da formulare in forma scritta, nei termini meglio indicati nelle Convenzioni Operative di cui all'articolo 3.

5. L'Università si impegna inoltre a non utilizzare i Risultati per finalità commerciali nei settori in cui il Gruppo Fincantieri opera ovvero per attività con soggetti in concorrenza quest'ultimo; in tale contesto le Parti provvederanno a definire lo specifico ambito in cui troverà applicazione il predetto impegno, tenuto conto del contesto scientifico e tecnico dell'attività prevista da ciascuna Convenzione Operativa.

6. Le Parti convengono che Fincantieri avrà il diritto di decidere in merito ad ogni aspetto dell'utilizzo e della tutela dei Risultati, fermo restando il diritto dell'Università di utilizzare i Risultati per finalità di ricerca, docenza e altri utilizzi, il tutto nei limiti previsti dal presente articolo.-Ciascuna Parte dovrà astenersi da qualsiasi pubblicazione o divulgazione dei Risultati che possa in qualsivoglia modo pregiudicarne, anche solo in via teorica, la tutela (ad es. la procedura di brevettazione) o l'utilizzo degli stessi in regime di segreto industriale.

7. La pubblicazione dei Risultati da parte dell'Università dovrà essere soggetta alla preventiva verifica ed autorizzazione di Fincantieri entro il termine di 60 (sessanta) giorni prima della data di pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non pregiudichino la tutela dei Risultati. Nel caso in cui i documenti contengano informazioni che potrebbero pregiudicare, a giudizio di Fincantieri, la tutela dei Risultati, le Parti concorderanno, di volta in volta, il grado di astrattezza e genericità della pubblicazione, tale da garantire, contemporaneamente, la legittima esigenza di divulgazione (in pubblicazioni e convegni) dei Risultati di interesse scientifico raggiunti e la tutela dei Risultati stessi, anche in regime di segreto industriale, che comunque non dovrà essere pregiudicato in alcun modo.

8. Qualora Fincantieri dovesse farsi carico degli oneri economici previsti da una Conven-

zione Operativa, ove non finalizzata al reclutamento di personale universitario e/o non disposto diversamente nella stessa Convenzione Operativa, i Risultati e la proprietà intellettuale che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di tale Convenzione Operativa, saranno di proprietà esclusiva di Fincantieri, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 7 in relazione alla possibilità per l'Università di pubblicare i Risultati per fini esclusivamente scientifici.

9. L'Università si impegna in ogni caso a fornire a Fincantieri il supporto necessario per l'attuazione delle previsioni del presente articolo.

ART. 8

Coperture assicurative

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare in modo che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto delle singole Convenzioni Operative siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente punto con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

ART. 9

Durata e rinnovo della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione quadro.

3. Al termine della presente Convenzione quadro le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle Convenzioni Operative stipulate.

ART. 10

Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione quadro

ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante pec. Resta espressamente convenuto che la Parte recedente non potrà essere ritenuta, in ragione del recesso, in alcun modo responsabile per danni, costi, spese, oneri di qualsivoglia ragione, tipo od origine.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione quadro già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, o di scadenza della Convenzione quadro, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole Convenzioni Operative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione quadro, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.

5. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la scadenza della Convenzione quadro, così come l'esercizio della facoltà di recesso, lo scioglimento ovvero l'estinzione della stessa per qualsiasi ulteriore causa occorsa, non pregiudicherà la validità ed efficacia dei diritti ed obblighi di ciascuna Parte in forza delle previsioni di cui agli Articoli 7, 12, 13, 14 e 16 che rimarranno in vigore e continueranno ad essere efficaci.

ART. 11

Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Ciascuna Parte può usare nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte soltanto per lo svolgimento di attività in esecuzione della presente Convenzione quadro e previo assenso della Parte titolare del segno distintivo. Resta escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale.

ART. 12

Riservatezza

1. Per informazioni riservate (di seguito le “**Informazioni Riservate**”) si intendono tutte le informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc.) ed in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò comprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo atti, documenti, dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database,

software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature, campioni di prodotto, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, codici ed algoritmi, inclusi altresì i Risultati, che siano divulgate da Fincantieri e/o da qualunque società del Gruppo Fincantieri o dall'Università (di seguito, ciascuna, la "**Parte Divulgante**") all'Università o a Fincantieri e/o a qualunque società del Gruppo Fincantieri (di seguito, ciascuna, "**Parte Ricevente**") o comunque acquisite dalla Parte Ricevente.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro pertanto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie Informazioni Riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti della presente Convenzione quadro scadranno decorsi 5 (cinque) anni dalla data di scadenza dell'ultima Convenzione Operativa stipulata in forza della presente Convenzione quadro. Resta inteso che, con riferimento alle Informazioni Riservate che costituiscono un segreto industriale, gli obblighi di confidenzialità continueranno fino a quando tali Informazioni Riservate non costituiranno più un segreto commerciale ai sensi della legge applicabile

3. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito, a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento di obblighi di confidenzialità della Parte Ricevente;
- b) siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate dalla Parte Ricevente in modo indipendente e senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate;
- c) debbano essere rivelate (i) in seguito ad un provvedimento o richiesta vincolante da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare giudiziaria o di sorveglianza ovvero di altra autorità indipendente munita dei relativi poteri, (ii) in quanto richiesto dalle disposizioni dei mercati nei quali sono quotate le azioni o altri strumenti finanziari di Fincantieri e/o di qualunque società del Gruppo Fincantieri, (iii) in quanto richiesto da regolamentazioni di autorità competenti o da qualsivoglia legge inderogabile di un qualunque Paese avente giurisdizione sulle attività di Fincantieri e/o di una qualsiasi società del Gruppo Fin-

cantieri, purché la Parte Ricevente ne dia, ove legalmente possibile, notizia e/o si consulti con la Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere adottate iniziative volte ad opporsi a tali richieste o predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o del regolamento o all'ordine dell'autorità richiedente. In tali casi le Informazioni Riservate dovranno essere divulgate nella misura minima necessaria, tenendo in ogni caso conto delle esigenze della Parte Divulgante dirette a evitare o limitare l'ampiezza delle comunicazioni e/o a regolare le tempistiche, il contenuto e le modalità di divulgazione delle stesse.

4. La Parte Ricevente, ferma restando la propria responsabilità, si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti:

- si impegnino a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Divulgante;
- si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a quelli delle attività le Informazioni Riservate.

5. In particolare l'Università si impegna, prima dell'esecuzione delle attività, su richiesta di Fincantieri, a dare evidenza dell'assunzione dei predetti impegni da parte del proprio Personale e degli Studenti.

ART. 13

Trattamento dei dati personali

1. Con riferimento ai dati personali relativi alle persone fisiche di contatto (ovvero coloro che costituiscono punti di riferimento per la gestione della presente Convenzione Quadro) trattati esclusivamente nell'ambito e per la finalità di esecuzione della presente Convenzione Quadro (di seguito "Dati di Contatto"), le Parti si impegnano a trattare gli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. In particolare, le Parti danno atto che ciascuna di esse assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento e a tale fine si impegnano a:

- i) limitare il trattamento dei Dati di Contatto alla sola finalità sopramenzionata;
- ii) rendere accessibili i Dati di Contatto ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario;
- iii) conservare i Dati di Contatto nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento;
- iv) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal Regola-

mento Europeo n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile.

Art. 14

Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012

1. Fincantieri dichiara di aver adottato e di attuare un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 e un “Codice di comportamento” coerente con i principi posti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga al rispetto dei principi e delle procedure in essi previste.
2. L’Università ha adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Messina”, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. L’Università ha altresì adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il proprio “Codice etico” finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l’Università adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione.
3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai propri codici, l’altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutte le Convenzioni Operative che dovessero essere state stipulate, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

ART. 15

Incompatibilità

1. L’Università dichiara, riguardo al Personale ed agli Studenti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione quadro, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

ART. 16

Controversie e Foro competente

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o alla validità della presente Convenzione quadro. Fatto salvo quanto previsto nelle singole Convenzioni Operative, in caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione quadro sarà competente in via esclusiva il foro determinato secondo le previsioni di cui al Codice di Procedura Civile.

ART. 17

Sottoscrizione, registrazione ed imposta di bollo

1. La presente Convenzione quadro verrà sottoscritta dalle Parti con firma digitale¹. Essa verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e dell'art. 1, punto 1, lett. a), della Tariffa – Parte seconda allegata al medesimo D.P.R., a spesa della Parte che richiederà la registrazione.

2. La presente Convenzione quadro, è altresì soggetta a imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolta virtualmente dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 76670/2010.

Art. 18

Disposizione Finale

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nella presente Convenzione quadro sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi degli Art. 1341 e 1342 Cod.Civ.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

(Prof. Salvatore Cuzzocrea)

Per Fincantieri S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Giuseppe Bono)

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.